

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 4114	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> No				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> si				
Altro:				
<b>Quantum:</b> mesi sei di reclusione, nonchè risarcimento del danno, con rimessione delle parti davanti al giudice civile, con una provvisoria di Euro 30.000,00 e con la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma provvisoriamente assegnata alla parte civile con la sentenza.				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: Tribunale di Varese: mesi sei di reclusione, nonchè risarcimento del danno, con rimessione delle parti davanti al giudice civile, con una provvisoria di Euro 30.000,00 e con la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma provvisoriamente assegnata alla parte civile con la sentenza				
2°Grado: Corte di Appello di Milano: conferma sentenza del giudice di primo grado.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	Morte		

### Fattispecie

Intento alla posa di un falso telaio di una finestra posta a circa 5 metri da terra impiegando un trabatello totalmente privo di parapetti protettivi e di scalette di accesso ai diversi piani e allestito con piano di calpestio non idoneo e in contrasto con le istruzioni del libretto di montaggio, cadeva al suolo.
--

### Soggetto leso

Operaio	<input checked="" type="checkbox"/> Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

### Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

### Principio di diritto

Il compito del datore di lavoro è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori - e dalla conseguente necessità di adottare certe misure di sicurezza - alla predisposizione di queste misure (con obbligo, quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, di mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore), e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore e non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro (cfr, Sez. 4 <sup>^</sup> , 3 marzo 1995, Grassi). Sul punto
--

ebbero modo di intervenire anche le Sezioni Unite (Sez. Un, n. 6168 del 21/05/1988 Ud. - dep. 21/04/1989 - Rv. 181121) enunciando il principio secondo cui "al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ex art. 4, a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza" (conf. Sez. 4<sup>a</sup>, 25.9.1995, Morganti, secondo cui le norme antinfortunistiche impongono al datore di lavoro una continua sorveglianza dei lavoratori allo scopo di prevenire gli infortuni e di evitare che si verifichino imprudenze da parte dei lavoratori dipendenti).

L'eventuale imprudenza del lavoratore non elide il nesso di causalità allorchè l'incidente si verifichi a causa del lavoro svolto e per l'inadeguatezza delle misure di prevenzione. La prospettazione di una causa di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente del lavoratore, non rileva allorchè chi la invoca versa in re illicita, per non avere negligenzemente impedito l'evento lesivo. Tanto meno la causa esimente è invocabile, se la si pone, come nel caso di specie, alla base del proprio errore di valutazione, assumendo che il sinistro si è verificato non perchè si sia tenuto un comportamento anti giuridico, ma sol perchè vi sarebbe stata, da parte del lavoratore infortunatosi, una condotta anomala ed inopinata: chi è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui. In altri termini, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori non è invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l'evento, imputabile a colpa altrui, quando si è, come nel caso "de quo", nella possibilità in concreto di impedirlo. E' il cosiddetto "doppio aspetto della colpa", secondo cui si risponde sia per colpa diretta sia per colpa indiretta, una volta che l'incidente dipende dal comportamento dell'agente, che invoca a sua discriminante la responsabilità altrui.

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

Rigetto del ricorso	<input checked="" type="checkbox"/>	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Dichiaro inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende		

#### **Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**